



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Protocollo: 83760/RU

Rif: del

Direzione Accise
Ufficio Normativa Accise

Alle Direzioni
Regionali/Interregionali/
Interprovinciale
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

per conoscenza

Alla Direzione Dogane

Roma, 18/7/2019

OGGETTO: Legge 28 giugno 2019, n. 58, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*".

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale - n.151 del 29 giugno 2019, supplemento ordinario n.26, è stata pubblicata la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*".

Per quanto di interesse di questa Direzione, si attira l'attenzione di codeste Strutture sulle novità che la legge di conversione ha introdotto nel corpo del citato provvedimento legislativo.

Nello specifico si ritiene opportuno pertanto segnalare le seguenti disposizioni:

1) la legge di conversione ha introdotto l'art. 13-bis., intitolato "Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici". Tale disposizione riformula il contenuto del comma 2 dell'articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 disponendo che le parole "*ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,*" sono soppresse.

Come rappresentato con nota prot. 113015/RU del 9/10/2017 della ex Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, il predetto art. 29, comma 2, era stato già oggetto di riscrittura in tempi recenti ad opera dell'art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che aveva introdotto proprio le medesime parole, ora soppresse dal decreto legge 34/2019.

Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della sopracitata direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

Il ripristinato obbligo di denuncia ripropone, con attualità, le problematiche connesse ai riflessi che, sulla disciplina tributaria fissata dal Testo Unico delle Accise, derivano dall'applicazione del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ove sono stati individuati una serie di procedimenti afferenti l'avvio e lo svolgimento di attività per le quali trovano applicazione gli istituti in cui si traduce la semplificazione amministrativa, prevedendo fattispecie per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva allo sportello unico (SUAP) ed i suoi riflessi sul procedimento tributario.

Nel dettaglio e con specifico riferimento alla materia in trattazione, si ribadisce quanto già rappresentato dalla ex Direzione Centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette con nota prot. 67994/RU del 27 giugno 2017, che qui si richiama: "*Gli esercenti le attività di vendita al minuto e di somministrazione di alcolici osservano le norme contenute nell'art. 29, commi 2 e 4, del D.Lgs n. 504/95 che fissano gli obblighi della denuncia di attivazione e di munirsi di licenza fiscale di cui all'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 504/95.*"

La tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone al punto 1.10 (richiamato in altri procedimenti), n.29 della Sottosezione 1 che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all'avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale previsione di rango primario dispone quindi una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art.29, comma 2 del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP.


Qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale e del regime amministrativo per esso previsto non occorre presentare la denuncia all'Ufficio delle dogane. Resta fermo l'obbligo di munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del predetto art. 29".

Fermo quanto precede si rammenta, ove ce ne fosse la necessità, che le richieste con cui l'utenza si rivolge all'Agenzia per ottenere il rilascio di titoli abilitativi allo svolgimento di attività di rilevanza fiscale previsti dal Testo Unico delle accise e dalle relative disposizioni di attuazione, sono assoggettate all'imposta di bollo come ampiamente chiarito con direttiva 62946/RU del 4 giugno 2018 della ex Direzione Centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette. L'imposta di bollo ai sensi degli artt. 3 e 4 della tariffa di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, nel caso di attivazione del procedimento attraverso il canale del SUAP deve essere corrisposta con le modalità che sono individuate dall'amministrazione comunale competente.

2) la già richiamata legge di conversione 58/2019, ha altresì introdotto nel decreto legge 34/2019 l'art. 4-bis. "Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale", con il quale dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, viene inserito l'art. 13-bis. intitolato "ravvedimento parziale". La norma, disciplina una ipotesi di ravvedimento operoso a formazione progressiva, consentendo versamenti delle sanzioni, dell'eventuale tributo dovuto e degli interessi, anche in tempi diversi, purché nel rispetto del termine finale declinato dall'art. 13 D.Lgs. n. 472, comma 1 lettera a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c). Inoltre, in ragione della sua natura interpretativa la disposizione estenderebbe i propri effetti anche retroattivamente. Ciò premesso è bene rimarcare che tale nuova disciplina, per espressa previsione normativa, trova applicazione **per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, escludendo pertanto ricadute nella materia di competenza della scrivente.

Codeste Direzioni avranno cura di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici non mancando di impartire eventuali ulteriori indicazioni ritenute necessarie oltre che di segnalare alla scrivente le criticità che dovessero verificarsi in relazione alla pratica applicazione delle disposizioni commentate nella presente nota.

Il Direttore Centrale
Arturo Tiberi

A large, handwritten signature in black ink is written over the typed name. The signature is a stylized, cursive representation of the name 'Arturo Tiberi', with a long horizontal stroke at the bottom and a vertical stroke on the right side.



Direzione Accise
Ufficio Accise sui prodotti energetici e
alcolici

Protocollo: 131411/RU

Rif.:

All.:

Roma, 20 settembre 2019

Alle Direzioni interregionali, regionali ed
interprovinciale delle dogane

Alla Federazione Italiana Pubblici
Esercizi

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Alla Confindustria

Alla Confartigianato

Alla Coldiretti

Alla Confapi

Alla CNA

Alla Legacoop

All'AGCI

All'UNCI – Unione Nazionale
Cooperative Italiane

All'Alleanza delle Cooperative
Italiane – Agroalimentare

e, per conoscenza:

Alla Direzione Antifrode e Controlli

Alla Direzione Organizzazione e Digital Transformation

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

OGGETTO: D.Lgs. n. 504/95, art. 29, comma 2. Esercizi di vendita di
prodotti alcolici. Reintroduzione dell'obbligo di denuncia
fiscale. Indirizzi applicativi.

L'art. 13 bis del decreto legge 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.6.2019, n. 58, ha ripristinato l'originario campo di applicazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017.

Tale ultima disposizione aveva previsto l'esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall'obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle dogane, consentendo ai menzionati esercenti di non essere più censiti da questa Agenzia.

La reviviscenza della piena operatività della norma già contenuta nel comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/95, cui il legislatore si è determinato dopo il breve periodo di vigenza della suddetta semplificazione tributaria, denota l'intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d'imposta ad elevata tassazione.

A seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici sono pervenuti a questa Direzione centrale taluni quesiti volti ad ottenere chiarimenti sugli effetti giuridici determinati dall'evoluzione del richiamato quadro normativo relativamente a situazioni soggettive già costitutesi.

In primo luogo, la necessità di un'integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 nonché quella di garantire la continuità del regime tributario impongono che siano sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo.

In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa; ciò in considerazione dell'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it - Dogane - In un click – Accise – Modulistica) è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie.

Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, appare utile rammentare che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale non occorre presentare la denuncia

a questa Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Diretta conseguenza, infine, del mutato assetto normativo è il superamento dell'elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio di cui alla direttiva RU 113015 del 9.10.2017 della Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, stante il ripristino dell'obbligo di cui in oggetto.

Tuttavia le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi simili a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale.

La finalità della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

Il Direttore
Arturo Tiberi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

MODELLO UTILIZZABILE PER GLI ESERCIZI AVVIATI NEL PERIODO IN CUI L'OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI ATTIVAZIONE
E DELLA CORRELATA LICENZA ERANO STATI SOPPRESSI

**DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI
ASSOGGETTATI AD ACCISA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO**

(art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

AVVERTENZE

L'adozione del presente formulario, non ha carattere vincolante per l'utente.

È quindi possibile utilizzare un modello di denuncia predisposto secondo un altro formato, purché
contenente gli stessi elementi informativi e relativa documentazione allegata.

Marca da
bollo¹

Ufficio delle dogane di _____
indirizzo _____
c.a.p. _____ Città _____

OGGETTO: DENUNCIA DI AVVENUTA ATTIVAZIONE ESERCIZIO DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO (art. 29, commi 2 e 4 e art. 63, comma 1 del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

Il sottoscritto _____
(Cognome) _____ (Nome) _____
nato a _____ il _____
(Comune di nascita - se trattasi di cittadino/a nato/a all'estero, indicare lo Stato) (Prov.) (data di nascita)
codice fiscale _____ residente a _____
(Comune di residenza) (Prov.)
indirizzo _____
(Via, Viale, ...) (n° civico) (c.a.p.)
in qualità di _____
(qualifica rivestita: titolare / rappresentante legale / procuratore generale o speciale di cui all'art. 63, comma 1 del D.P.R. n. 600/73)
della Ditta _____
(denominazione della Ditta/Società)
partita IVA _____
(partita IVA/codice fiscale)
con sede _____ nel Comune di _____
(legale e/o amministrativa) (Comune in cui ha sede legale/amministrativa la Ditta/Società) (Prov.)
indirizzo _____
(indirizzo del domicilio fiscale: Via, Viale, ...) (n° civico) (c.a.p.)
recapito telefonico _____ indirizzo di posta elettronica _____
indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____
la quale esplica attività di _____

DENUNCIA

l'avvenuta attivazione, in data _____, di un esercizio per la vendita di prodotti assoggettati ad accisa
nel Comune di: _____ (Prov.)
indirizzo _____
(indirizzo del domicilio fiscale: Via, Viale, ...) (n° civico) (c.a.p.)
tipologia dell'esercizio _____
codice ATECO _____

dove è rappresentato in qualità di rappresentante negoziale, da:

_____ (Cognome) _____ (Nome)
nato a _____ il _____
(Comune di nascita - se trattasi di cittadino/a nato/a all'estero, indicare lo Stato) (Prov.) (data di nascita)
codice fiscale _____ residente a _____
(Comune di residenza) (Prov.)
indirizzo _____
(Via, Viale, ...) (n° civico) (c.a.p.)
recapito telefonico _____ indirizzo di posta elettronica/PEC _____
come da atto di procura depositato presso la C.C.I.A.A. di _____ del _____

¹ Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sono esenti dall'imposta di bollo in conformità all'art. 27bis della Tabella B allegata al D.P.R. 642/72.

CHIEDE

per l'esercizio sopraindicato, il rilascio della licenza fiscale per la vendita dei prodotti alcolici di seguito elencati:

(Liquori, Acquaviti, Bevande alcoliche, Vino, Birra, Vini Aromatizzati, Vini Liquorosi, Profumi, ...)

Il sottoscritto, consapevole che la licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane competente per l'esercizio dell'attività cui si riferisce vale ai soli fini fiscali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole altresì delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, nonché della decadenza, prevista dall'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

- di non aver riportato condanne penali per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
- di aver riportato condanne penali per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche come di seguito indicato: _____ ;
- che la Ditta _____ è in possesso di partita IVA n. _____ ed è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ ;
- che la Ditta _____ ha presentato la SCIA (Segnalazione certificata inizio attività), per l'esercizio di _____ con avvio dell'attività a partire dal _____ ;
(bar, ristorante, ...)
- che la vendita di prodotti alcolici non è ricompresa in altra attività esercitata;
- che la vendita di prodotti alcolici è ricompresa nell'attività di: _____ .

Il sottoscritto si impegna a comunicare a codesto Ufficio, entro i termini previsti dalla normativa di settore, ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella presente denuncia.

Si allega alla presente:

- una marca bollo¹ del valore corrente che sarà applicata sulla licenza;
- la copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del sottoscrittore (solo nel caso in cui l'istanza non sia presentata all'Ufficio doganale personalmente dal sottoscrittore).

Per eventuali comunicazioni riguardanti la presente denuncia potrà essere contattato anche:

_____ (Cognome) _____ (Nome)
indirizzo di posta elettronica _____

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ (Luogo e data) _____ (firma per esteso e leggibile)²

| | |
|---|------------------------------|
| Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di funzionario/a addetto/a ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesta che la presente denuncia è stata sottoscritta in sua presenza dal/dalla summenzionato/a, la cui identità personale è stata accertata mediante l'esibizione del seguente documento di riconoscimento: _____ | |
| numero _____ rilasciato/a da _____ in data _____ | |
| _____ (Luogo e data) | _____ (firma dell'addetto/a) |

² La denuncia, se presentata personalmente dall'interessato/a, dovrà essere firmata in presenza del funzionario addetto previo accertamento dell'identità del sottoscrittore rilevabile dal documento in corso di validità, i cui estremi saranno riportati negli appositi campi (in calce all'istanza), unitamente alla data, timbro e firma apposti dal funzionario stesso.

